



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 17					
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico					
AUDIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI					
20ª seduta: martedì 28 giugno 2022					
Durai dan ara dal musai danta MADINO					
Presidenza del presidente MARINO					

17° Res. Sten. (28 giugno 2022)

INDICE

Audizione del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

PRESIDENTE	MINENNA
ENDRIZZI $(M5S)$	SARACCHI
TOFFANIN (<i>FIBP-UDC</i>) 10, 13	

Sigle dei Gruppi parlamentari: C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-I.d.V.: CAL-Alt-PC-IdV; Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto: Misto: Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa – Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

17° Res. Sten. (28 giugno 2022)

Interviene il direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dottor Marcello Minenna, accompagnato dall'ingegner avvocato Stefano Saracchi, responsabile della direzione giochi dell'Agenzia.

I lavori hanno inizio alle ore 20,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento della Commissione, avverto che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico e che – con il consenso dell'audito – la pubblicità dei lavori sarà effettuata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno ed i canali multimediali del Senato.

L'audito e i commissari che ritengano che gli interventi o parte di essi debbano essere segretati possono chiedere preventivamente, in qualsiasi momento, la segretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora reputino che i fatti o le circostanze riferiti alla Commissione non debbano essere divulgati.

Su un'eventuale richiesta in tal senso delibererà la Commissione secondo il proprio Regolamento.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dottor Marcello Minenna, che è accompagnato dall'ingegner avvocato Stefano Saracchi, responsabile della direzione giochi dell'Agenzia.

Ringrazio il dottor Minenna perché, nell'ottica della collaborazione istituzionale, questa è stata una convocazione straordinaria rispetto alla cadenza normale; oltretutto lui oggi era a Torino per un importante avvenimento che va a onore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, quindi è particolarmente gradito il fatto che, facendo un sacrificio, ci abbia raggiunto a quest'ora della sera per avere un momento di confronto – che penso possa solo essere costruttivo per tutti – come era stato richiesto dall'ultimo Ufficio di Presidenza, ma anche da altri Presidenti di Commissione. Il presidente della 7ª Commissione Nencini mi aveva infatti sollecitato in questo senso perché di fatto era diventato il punto di riferimento di una serie di lamentazioni relativamente ad una parte delle questioni di cui andiamo a parlare questa sera, riguardanti anche lo spettacolo viaggiante, i circoli culturali e realtà di questo tipo. Il senatore Nencini non può parteci-

17° Res. Sten. (28 giugno 2022)

pare a questa seduta, non essendo membro della Commissione d'inchiesta, ma sono convinto che avrà occasione di seguire, come fanno molte altre persone, questo momento di arricchimento reciproco. Confrontarsi con il direttore è sempre un piacere; lo abbiamo fatto su temi specifici e su altri di visione generale; oggi ci concentriamo su questo e quindi, senza ulteriore indugio, lo ringrazio nuovamente e gli cedo volentieri la parola.

MINENNA. Signor Presidente, onorevoli senatori, vi ringrazio per l'invito e per l'opportunità di approfondire questa tematica che, a onor del vero, ha dei profili di interesse, ma anche di attualità. Partirei quindi dall'ultima novità: una proposta normativa che l'Agenzia, attraverso i suoi uffici, ha veicolato in varie occasioni proprio relativamente alla regolamentazione degli apparecchi senza vincita in denaro è finalmente entrata nell'ordinamento della Repubblica Italiana. Si tratta di una norma di buonsenso che consente all'autorità di regolazione – che è l'Agenzia delle dogane e dei monopoli – ad ordinare la tipologia di verifiche, nulla osta, autocertificazioni o altro in relazione a questi apparecchi con una gradualità funzionale a rendere più moderno l'apparato di disciplina che caratterizza il settore.

Avendo illustrato l'ultimo aggiornamento, riparto dall'inizio per quanto riguarda la regolamentazione. Innanzitutto parliamo di quegli apparecchi che non hanno, come dice il termine, una vincita in denaro: penso che l'esempio più noto sia quello della cosiddetta «ruspa», cioè quell'apparecchio che, con una pinza manovrata da un *joystick*, consente di prendere un pupazzo o qualche altro oggetto tipicamente destinato ai ragazzini. Credo che tutti abbiano utilizzato il *joystick* di questa «ruspa»; forse a pochi di noi è noto il fatto che non è un gioco di abilità, ma un gioco che ha un risultato casuale; quindi ci sono dei requisiti tecnici, per i quali sono anche previste delle verifiche effettuate dall'Agenzia. Insieme a questi giochi ci sono anche biliardini, *flipper*, il pingpong e altri giochi che tutti conosciamo.

Senza andare troppo indietro nel tempo, una prima regolamentazione interviene nel 2003, stabilendo delle autorizzazioni: i motivi erano fondamentalmente collegati a requisiti di sicurezza, al rispetto di discipline, al non consentire la possibilità di manomissione di questi apparecchi. Sulla base di questa normativa sono state date le autorizzazioni – all'epoca erano autorizzazioni – a tutti questi apparecchi senza vincita in denaro, classificandoli in appositi elenchi tenuti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (poi confluita nell'Agenzia delle dogane, diventata poi Agenzia delle dogane e dei monopoli nel 2012), funzionali a garantire questi requisiti e queste regole tecniche.

Nel 2012 il Parlamento emanò un ulteriore provvedimento normativo che aggiornava questi requisiti e soprattutto le modalità di autorizzazione di questi apparecchi. Questa disciplina, però, aveva una clausola di salvaguardia proprio per non essere vessatoria nei confronti del settore; una norma cosiddetta dormiente, cioè che di fatto non entrava in vigore e non determinava gli aggiornamenti di regole tecniche e di autorizzazione.

17° Res. Sten. (28 giugno 2022)

Purtroppo però si è verificato un evento imprevedibile, il *lockdown* e la connessa chiusura, che al momento della riapertura avrebbe comportato la riattivazione di questa normativa dormiente, con un elemento in quel caso sì problematico nella gestione da parte telematica-informatica, ma anche di verifica da parte dell'Agenzia, che quindi si fece promotrice di una innovazione normativa che entrò nel decreto-legge n. 104 del 2020, che consentiva una regolamentazione di secondo livello da parte dell'Agenzia. Detta regolamentazione fu un primo passaggio nella logica di semplificare la disciplina; semplificazione che poi è stata completata con il provvedimento che credo entrerà in vigore formalmente domani. Questa regolamentazione prevede che l'Agenzia possa, con suoi provvedimenti, graduare questa modalità autorizzatoria e queste regole tecniche in relazione alla tipologia di questi apparecchi senza vincita in denaro, sempre a tutela del cittadino, dell'utente. Si tratta sempre di evitare manomissioni, di garantire dei requisiti di sicurezza nell'utilizzo.

Come si fa sempre preliminarmente all'emanazione di un regolamento, l'Agenzia si è confrontata con il settore dell'industria attraverso una serie di *open hearing* e si è arrivati ad una conclusione, cioè al provvedimento nell'ambito del quale si è passati dall'autorizzazione a una sorta di autocertificazione solo per alcuni di questi apparecchi, tra i quali rientrano non a caso i biliardini. L'Agenzia, quindi, si limitava ad acquisire, entro certi termini, l'autocertificazione da parte del soggetto che utilizzava il biliardino, funzionale proprio a garantire il rispetto delle regole tecniche collegate a requisiti fondamentalmente di sicurezza (ad esempio, gli spigoli o il vetro per evitare che la pallina potesse fuoriuscire dal biliardino durante il gioco e diventare un elemento contundente).

Mentre l'Agenzia stava promuovendo un provvedimento di ulteriore semplificazione, che è stato approvato ieri – quest'attività è stata infatti avviata a settembre dello scorso anno e vi è traccia amministrativa di questa nostra azione – di fatto non abbiamo previsto che il termine per consegnare le autocertificazioni fosse perentorio. In sostanza, notiziando le associazioni di categoria e l'industria, chi è del settore era al corrente che questi termini sarebbero stati man mano prorogati per questa tipologia di apparecchi, proprio per semplificare l'operatività, in attesa che il provvedimento fosse auspicabilmente recepito dal Parlamento, come è avvenuto in questi giorni.

Giusto per dare un riferimento temporale, segnalo che il termine delle autocertificazioni – a prescindere dal fatto che ora la norma ci consente un'ulteriore regolazione che semplifica ancora di più, levando anche questa autocertificazione – era fissato al 31 luglio di quest'anno.

Venendo con ciò al punto, credo che il motivo di questa audizione sia fondamentalmente collegato a tre elementi. Il primo, che l'Agenzia avesse di recente posto in essere una regolamentazione autorizzatoria che rendeva i biliardini come i *videopoker*; falso. Il secondo, che i termini fossero perentori e scaduti per presentare queste autocertificazioni e che quindi si sarebbe incorsi in chissà quali sanzioni; falso. Infine, che l'Agenzia, intervenendo sul territorio, avesse irrogato delle sanzioni a chi avesse dei biliardini non a norma; falso.

17° Res. Sten. (28 giugno 2022)

Ciò nonostante sono state diffuse tali notizie, probabilmente anche perché riguardanti un oggetto che l'Agenzia, consapevolmente, considerava come parte del patrimonio culturale dei nostri giovani, ma anche del nostro Paese e della mia generazione. Non si può nascondere che tutti abbiamo giocato al biliardino e che la nostra adolescenza in spiaggia si è svolta tra *jukebox*, biliardino e *flipper*.

Mi ha stupito la presa di questa *fake news*. Peraltro, a seguito di contatti avviati con l'associazione che prima tra tutti ha rappresentato questa criticità, si è svolto un incontro a seguito del quale la stessa associazione ha lanciato un comunicato stampa in cui ha preso atto che erano tutte notizie false. Malgrado questo comunicato, nei giorni successivi la vicenda è andata avanti su parte della stampa e anche qualche intellettuale ha ritenuto di pronunciarsi sul tema.

Signor Presidente, onorevoli senatori, spero che questi miei chiarimenti siano sufficienti, ferma restando la mia disponibilità a rispondere a qualsiasi domanda o curiosità – mi verrebbe da dire, arrivati a questo punto – visto che di elementi tecnici, normativi e operativi ne rimangono veramente pochi.

PRESIDENTE. Dottor Minenna, la ringrazio per la sua relazione.

Penso che lo *scoop* l'abbia fatto la Commissione, in quanto tra la narrazione esterna e quello che ci ha appena detto lei esiste una tale discrasia che credo abbiamo svolto una forma di servizio pubblico, nell'accezione più alta del termine.

Lascio ora spazio ai colleghi che vogliano approfondire alcuni temi. Credo che la Commissione di inchiesta sia la migliore sede istituzionale per poter almeno mettere la parola fine alla vicenda e approfondire quegli aspetti che hanno destato curiosità, interesse o preoccupazione nei commissari.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, desidero anzitutto ringraziare il dottor Minenna, cui vorrei rivolgere una serie di domande per capire quali siano i margini di miglioramento e perfezionamento normativo che dobbiamo realizzare e come debbano orientarsi politicamente le scelte (ovviamente non chiedo al Direttore di esprimersi in tal senso).

Abbiamo sullo sfondo la diversificazione tra gioco d'azzardo, gioco lecito e gioco libero. Da parte nostra si tratterà di capire se possiamo portare a considerare il *ping pong* o il biliardino gioco libero.

Più specificamente, avrei bisogno di capire in cosa consiste il nulla osta di verifica tecnica e il nulla osta di installazione. Attiene soltanto a delle norme di sicurezza, come lei diceva prima, ad esempio per evitare che la pallina schizzi? Ho infatti difficoltà a comprendere perché debba essere ricompreso nelle materie del TULPS, dove invece non sono presenti le norme in materia di installazione di una TV o di sicurezza di un apparecchio elettronico. Non so se sia materia da ricomprendersi nelle competenze di ADM.

17° Res. Sten. (28 giugno 2022)

Vorrei capire che competenza tecnica aveva un gestore per certificare la sicurezza dei propri apparecchi. In che cosa consisteva questa autocertificazione?

Vorrei inoltre sapere se c'è la disponibilità ad aprire un *focus*, in questa o altra sede, sulla questione delle sale LAN, che però lascerei come tema a margine, ancorché vada approfondito.

Direttore Minenna, tempo fa lei ci disse che erano state introdotte queste necessità di nulla osta perché c'erano dei furbetti che stavano alterando i giochi. Lo disse in questa sede e, in quell'occasione, non approfondimmo la questione. Vorrei chiedere se lei si riferisce ai comma 7, ma non ai biliardini o ad altre situazioni. Forse bisognerebbe recuperare quel passaggio, ma si trattò di un accenno molto breve.

In conclusione, vorrei sapere in cosa consiste il nulla osta, che cosa verifica e in che modo un gestore possa fare un'autocertificazione in questo senso.

MINENNA. L'ingegner Saracchi, responsabile della Direzione Giochi dell'Agenzia, saprà senz'altro rispondere.

PRESIDENTE. Do la parola all'ingegner Saracchi, che peraltro abbiamo già avuto il piacere di audire in maniera approfondita in Commissione.

SARACCHI. Signor Presidente, cercherò di rispondere in maniera schematica per non sottrarre tempo alla Commissione.

È stata utilmente rappresentata una suddivisione tra gioco in concessione, gioco vigilato e gioco libero (lo definirei in questa categoria). Fino ad oggi, fino all'intervento legislativo che il Parlamento ha approvato oggi con il maxiemendamento nella legge di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022, il gioco libero in quanto tale non esisteva, nel senso che per tutto il gioco era necessario un intervento degli organismi di vigilanza, controllo e verifica. In quest'ambito si argomentava la verifica con i requisiti di sicurezza di cui parlava prima il direttore, nel senso di evitare manomissioni degli apparecchi da intrattenimento senza vincite in denaro, ai sensi dell'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), e quindi evitare che tali apparecchi potessero essere alterati non per dare vincite in denaro, ma per eliminare quei requisiti di garanzia del gioco che lo Stato monitora. Oggi il Parlamento ha approvato questa nuova disciplina che attribuisce a un decreto del direttore dell'Agenzia da emanarsi ogni anno, entro il 15 novembre, la catalogazione dei cosiddetti giochi liberi. È una proposta emendativa che l'Agenzia ha tecnicamente supportato nel corso di quest'ultimo anno, affinché alcuni giochi che fanno parte della storia e del costume di questo Paese (tra cui il biliardino) possano essere esentati da ogni tipologia di certificazione e addirittura di autocertificazione. Da oggi, quindi, sì, secondo questa decretazione, si può parlare di alcune strutture e apparecchiature di gioco libero.

17° Res. Sten. (28 giugno 2022)

Prima si citava l'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che in realtà non hanno niente a che vedere con la regolamentazione dei nulla osta di esercizio e di distribuzione. Prima si parlava di installazione, ma in realtà la norma fa riferimento al nulla osta di esercizio e di distribuzione, come previsto dalla legge n. 388 del 2000, all'articolo 38, che non inserisce all'interno del TULPS questi nulla osta, ma soltanto le sanzioni per la mancata esibizione o la mancata certificazione di questi nulla osta di esercizio e di distribuzione, che si articolano secondo delle regole tecniche, amministrative e di sicurezza per evitare che il gioco possa essere manomesso e quindi dare adito a giochi non consentiti; si tratta, cioè, dei termini di sicurezza cui si riferiva prima il direttore. Un esempio pratico che si può fare è quello dei biliardini di una volta, in cui - ricordiamo tutti - la «stecca» usciva dal lato dell'avversario; oggi ciò non accade perché quella «stecca» poteva essere pregiudizio di sicurezza. Giustamente si parla di identificare l'attribuzione delle competenze all'Agenzia delle dogane e dei monopoli; questa attribuzione, che fa parte delle competenze anche del Ministero dell'interno, non è specificamente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ma i nulla osta di esercizio e di distribuzione certificano che il produttore, qualora voglia importare tale prodotto all'interno del territorio nazionale, abbia la capacità di garantirne il parametro di sicurezza.

In realtà, il signor direttore generale, con le sue discipline del 2021, osservate dai media secondo questa nuova regolamentazione, ha semplificato ciò che la legge prevedeva come certificazione. Nei propri nulla osta di esercizio e di distribuzione una legge dello Stato prevedeva che tutti gli apparecchi, nessuno escluso, dovessero essere certificati dal gestore, cioè da colui che voleva mettere in esercizio quell'apparecchio, o dal produttore. Proprio perché l'Agenzia delle dogane e dei monopoli si era resa conto che alcune strutture particolarmente care al nostro Paese, tra cui i biliardini, potevano essere colpite da questa regolamentazione nel 2021, con un atto coraggioso, il direttore ha consentito che tale autorizzazione e tale certificazione potessero esser sostituite da una mera autodichiarazione. Il gestore di sala deve cioè autodichiarare che un calciobalilla costruito trent'anni fa che egli non vuole cambiare ma vuole mettere in esercizio (ma è di trent'anni fa, quindi ha degli spigoli vivi o delle «stecche» che escono dalla parte opposta) sia sicuro e che quindi sia possibile farlo. L'alternativa era acquistare un nuovo biliardino, ma siccome nessuno vuole costringere i gestori delle sale o degli stabilimenti balneari o di altre attività a dover sostenere una spesa ulteriore rispetto alle incombenze che già ci sono, questa autocertificazione rappresentava una modalità per semplificare gli oneri previsti per chi dovesse certificare quell'apparecchio costruito trent'anni fa da soggetti che magari oggi non esistono più. In questa natura giuridica l'Agenzia ha compiuto un passo in avanti attraverso proprio la determinazione direttoriale per cercare di garantire l'utilizzo del parco macchine che poteva essere ancora utilizzato, con un timing di scadenza fissato a dicembre 2023. Si era cioè consentito fino a dicembre del 2023 anche a quelle

17° Res. Sten. (28 giugno 2022)

apparecchiature storicamente datate, di cui attualmente non esistono i produttori, di essere oggetto di autocertificazione e messe in esercizio.

Rispetto al fatto che queste strutture e queste apparecchiature possano essere certificate o meno dai produttori, con ogni evidenza, ADM vuole un sistema che possa garantire che il famoso cavallo a dondolo su cui sale un ragazzo (o un bimbo) possa avere un certificato di legittimità e di sicurezza anche dell'impianto elettrico azionato, perché nessuno di noi vuole immaginare ciò che potrebbe accadere per una mancata messa a terra dell'apparecchiatura e del cavallo a dondolo. Pertanto il direttore generale ha attuato questa «dequotazione» delle modalità di attestazione dei requisiti di sicurezza e oggi il Parlamento ha approvato un'ulteriore disposizione per poter eliminare qualunque certificazione rispetto a quei giochi codificati da una determina direttoriale. Il direttore ha già mediaticamente – se mi posso permettere – assunto l'impegno di identificare tra queste apparecchiature quelle che fanno parte della cultura storica del nostro Paese. Si tratta di un aspetto prettamente tecnico, quindi lo si potrà fare da qui ai prossimi giorni.

MINENNA. Può anche dire quando verrà emanata la regolamentazione, così diamo questa notizia alla Commissione in anteprima.

SARACCHI. Non mi permettevo di farlo. Il signor direttore mi sollecitava la necessità di identificare anche le prossime date rispetto all'emanazione di questa regolamentazione, che hanno la scadenza temporale legislativa del 15 novembre; il direttore però ha chiesto agli uffici di emanarla entro la prima settimana di luglio, così da identificare immediatamente, e comunque prima del termine di scadenza del prossimo 31 luglio, le apparecchiature che non hanno più bisogno di nulla osta di esercizio e di distribuzione.

Come ultimo aspetto, chiarisco ulteriormente che questi nulla osta servono anche ad identificare il parco macchine oggi esistente, perché su di esso gli esercenti, i produttori e gli importatori devono pagare un'imposta sugli intrattenimenti, prevista da una legge di circa 23 anni fa. Su tutti gli apparecchi, anche senza vincita in denaro, si paga infatti un'imposta sugli intrattenimenti: per il calciobalilla stiamo parlando di 40 euro l'anno, quindi più o meno 3 euro al mese per ogni macchina. Stiamo parlando di questo livello di imposta.

ENDRIZZI (M5S). Anche per l'uso gratuito?

SARACCHI. È previsto anche per l'uso gratuito, perché la partecipazione al gioco genera indotto a un'attività commerciale, che magari viene maggiormente frequentata. L'imposta è della natura e della quantità appena citata ed è dovuta soltanto nel caso in cui sia associata a un'attività commerciale. Pertanto, laddove non ci fossero attività commerciali, come nel caso degli oratori, per fare un esempio classico che tutti conosciamo, non si dovrà pagare neanche l'imposta sugli intrattenimenti. Accogliamo

17° Res. Sten. (28 giugno 2022)

favorevolmente questa domanda per poter spiegare questi passaggi: laddove l'apparecchiatura senza vincite in denaro (nel caso specifico il biliardino) non è connessa a un'attività commerciale, quindi non si genera introito o profitto per il gestore grazie all'avventore che si avvicina a quell'attività, non è previsto il pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti.

MINENNA. Aggiunga anche l'accordo con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

SARACCHI. Da ultimo, non volevo sbilanciarmi oltremodo, ma il direttore mi autorizza, già circa un paio di mesi fa, ancor prima del clamore mediatico rispetto a questa tematica, il signor Direttore ha chiesto agli uffici di stipulare un protocollo d'intesa con il CONI, visto il riconoscimento del calciobalilla e del tennis tavolo come sport nazionale, al fine di permettere l'esonero dai nulla osta e dall'imposta sugli intrattenimenti per tutte quelle federazioni che utilizzano i biliardini come campo di allenamento per i propri professionisti e per i propri atleti, così da poter sviluppare e accrescere anche l'implementazione di questo sport che può essere anche un punto di incontro non soltanto sociale, ma anche di crescita culturale e sportiva del Paese. Il protocollo d'intesa ha stabilito che questi apparecchi installati presso le federazioni o le attività commerciali ma utilizzati da professionisti federati non debbano pagare questa imposta sugli intrattenimenti.

PRESIDENTE. Anche da professionisti federati, quindi è molto ampio

MINENNA. Sì.

SARACCHI. Comunico un'ultima notizia. È pervenuta analoga richiesta per i professionisti che hanno delle difficoltà di abilità, quindi diversamente abili, e a breve il Direttore generale emanerà un nuovo protocollo d'intesa con queste federazioni proprio per incentivare lo sviluppo di questa attività.

TOFFANIN (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, desidero anzitutto ringraziare il direttore Minenna per la sempre precisa e puntuale relazione, nonché l'ingegner Saracchi. Una curiosità: come mai la norma cosiddetta dormiente si è risvegliata nel momento in cui c'è stato il passaggio dopo il *lockdown*? Per un ripristino di normative?

MINENNA. Perché in quella norma c'era una clausola di salvezza che però, con la chiusura di tutti i giochi, compresi quelli senza vincita in denaro, alla riapertura diventava operativa.

ENDRIZZI (M5S). Mi sembra di capire che l'autocertificazione aveva lo scopo di rendere gestibile una fase transitoria.

17° Res. Sten. (28 giugno 2022)

Ora, io sono assolutamente favorevole alla diffusione di queste attività senza vincite in denaro, soprattutto quando possono essere una fonte di reddito alternativa all'offerta di giochi con vincita in denaro. Tuttavia, rilevo che gli apparecchi obsoleti per gli spigoli, le stecche che sporgono o l'assenza del vetro, comportano una diminuzione del livello di sicurezza attualmente presente. Io sarei molto favorevole a eliminare la tassa sull'intrattenimento, chiedendo di adeguare la sicurezza dei dispositivi entro un certo tempo. A tale scopo, vorrei sapere se corrisponde al vero che la riscossione di questa tassa (il cui gettito è stimato in 11 milioni di euro l'anno) abbia un costo compatibile con la cifra esatta e quindi se valga la pena di liberalizzare non solo per gli oratori, ma anche per gli esercizi commerciali, il gioco attraverso il biliardino, chiedendo l'adeguamento dalla sicurezza entro un certo termine. Mi sembra che la stecca che sporge dal biliardino obsoleto possa essere una modifica da richiedere entro un certo tempo

PRESIDENTE. Faccio anch'io una domanda per curiosità. Per l'oratorio che svolge attività commerciale, nel senso di vendita di bibite al proprio interno, come capita alcune volte, quale dei due aspetti prevale? Mi rendo conto che è un *de minimis*. Penso anche ai circoli privati, alcuni dei quali svolgono attività commerciale (soltanto nei confronti dei soci, soprattutto se c'è somministrazione di bevande alcoliche). Si tratta di sfumature, che però mi permetto di sottoporre alla vostra attenzione visto che la relazione e la successiva interlocuzione sono state assai precise e ampie.

SARACCHI. Quanto alla prima domanda, signor Presidente, vale il principio generale di diritto della prevalenza, ovvero della quantità.

Quanto alla seconda domanda, l'imposta e le certificazioni valgono e sono cogenti per tutti i luoghi aperti al pubblico, ovvero anche per quei circoli che hanno un tesseramento ma che svolgono anche attività di somministrazione (si deve sempre collegare all'attività di autofinanziamento o comunque di rigenerazione economica del circolo). Nel momento in cui il circolo, invece, fosse un'entità chiusa, senza alcun tipo di regola attinente all'articolo 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ovvero alla somministrazione di bevande, cibi, alcolici e altri prodotti di tale natura, l'applicazione sarebbe allora diametralmente opposta.

 $\it MINENNA$. Il tema è la proporzionalità dell'intervento. È sempre quello.

Sul discorso della fiscalità compete esprimersi non all'Agenzia, ma al Ministero vigilante.

Quanto alla regolamentazione che adotteremo, credo che i rischi operativi debbano essere messi in una valutazione statistica rispetto all'effetto della regola. Faccio un esempio concreto. In una spiaggia l'infortunio all'uscita da una doccia rientra in regole di *governance* di più ampio respiro. *Mutatis mutandis*, una regola che sul biliardino imponga (tenuto conto che ci sono anche degli oggetti che hanno una valenza storica e affettiva per quello stabilimento) degli aggiornamenti per motivi di sicurezza va con-

17° Res. Sten. (28 giugno 2022)

temperata con il rischio statistico di quel tipo di valutazione. L'Agenzia, al momento, lo ha sempre ritenuto ed è per questo che ha spinto l'acceleratore nel portare l'autorizzazione ad autocertificazione. Ora, grazie alla norma, in una lista di gioco libero ritiene, nelle sue valutazioni, che prevalga questo ragionamento di proporzionalità. Questa è però una valutazione tecnica.

ENDRIZZI (M5S). Dottor Minenna, sono assolutamente d'accordo, ma davo per scontato che l'introduzione della norma cogente fosse avvenuta dopo una valutazione di questo tipo, ossia che prima di inserire l'obbligo ci fosse già stata la valutazione dell'incidentalità connessa e che si fosse ritenuto necessario procedere. Mi conforta che lei mi dica che non fu fatta a monte una valutazione di questo tipo e che i biliardini sono stati soggetti a una normativa eccessiva rispetto alla natura delle cose. Dico questo perché con un'autocertificazione il gestore si assume anche una responsabilità sul piano civilistico – credo – in caso di incidente. Se la pallina entra nell'occhio di una persona e il gestore ha certificato che l'apparecchio è sicuro può andare incontro a conseguenze? Oppure si ritiene che questo evento sia connesso con il margine minimo di rischio dell'esercizio stesso del gioco? Anche giocando a ping pong si può scivolare e battere la testa.

SARACCHI. Signor Presidente, mi permetto di interpretare le parole del signor Direttore rappresentando che il ragionamento che ha fatto era di ampio respiro e altissimo livello, perché poi andando a snocciolare i numeri la risposta sarebbe, a mio avviso, foriera di un approfondimento di dettaglio tecnico che poco serve.

Mi permetto io di dare risposta alla domanda: sì, è vero, 11 milioni di euro è l'imposta sugli intrattenimenti, da tecnico a servizio dell'Agenzia confermo che si tratta di 11 milioni di euro; le confermo altresì che è stata fatta una valutazione preventiva dell'impatto della norma rispetto all'imposta sugli intrattenimenti prevista in un intervento normativo del 1974, se non sbaglio poi novellato nel 2000 e poi nuovamente nel 2012, quindi stiamo parlando di imposte previste da almeno vent'anni. Probabilmente questi 11 milioni di euro non sono né il problema né la soluzione, ma sono un valore incidentale rispetto a quanto è accaduto in questi giorni, perché probabilmente l'autocertificazione che oggi faceva emergere delle sanzioni molto alte laddove qualcuno non volesse o non si fosse ricordato di presentarla era servente proprio per l'autoliquidazione. Mi sembra infatti di aver compreso che lei abbia domandato come si paga questa imposta; ebbene, il pagamento avviene attraverso l'autoliquidazione, come per l'imposta municipale unica, su dichiarazione della parte, ma è ovvio che lo Stato deve avere come contraltare un elenco dei luoghi dove sono localizzate apparecchiature. Attualmente, quindi, l'eliminazione di questi apparecchi attraverso la normativa oggi entrata in vigore modificherebbe questo importo paradossalmente in aumento e non in diminuzione, perché attualmente nessuno procedeva alle autodichiarazioni, perché c'era una norma dormiente del 2012 e la questione si è posta soltanto nel 2020. Il direttore

17° Res. Sten. (28 giugno 2022)

generale rappresentava il problema della norma dormiente, perché ovviamente si è determinato con la riapertura, atteso che quelle norme e quelle clausole di salvaguardia facevano salve tutte le attività commerciali aperte ma che per un anno, un anno e mezzo o sei mesi erano state chiuse e che quindi, quando sono state riaperte, non potevano essere più considerate per il gioco come attività in continuità, pertanto sono entrate in vigore quelle norme specifiche.

ENDRIZZI (M5S). Quindi gli 11 milioni sono sottodimensionati.

SARACCHI. Sono assolutamente sottodimensionati, la nostra stima è intorno ai 40 milioni, quindi quattro volte il valore rappresentato.

PRESIDENTE. Questo vi servirà per fare un censimento.

SARACCHI. Esattamente. Signor Presidente, lei ha sintetizzato il mio lungo intervento con una parola: era un censimento. Infatti, così come esiste un impianto catastale degli immobili cui i Comuni si agganciano per la verifica dell'autoliquidazione IMU, per il controllo dell'autoliquidazione sulle imposte e sugli intrattenimenti, senza questa determinazione direttoriale lo Stato non era in grado di qualificare e quantificare le tipologie di apparecchi in circolazione, né da quando e da quanti anni lo fossero.

TOFFANIN (FIBP-UDC). Signor Presidente, vorrei fare una domanda più da imprenditore che da rappresentante delle istituzioni. Nel momento in cui come esercente mi trovo a fare un'autodichiarazione sulla sicurezza degli apparecchi, credo che valuto la loro sicurezza reale; ritengo pertanto che anche queste autocertificazioni comunque inducano ad attenzionare l'apparecchio e ad applicargli quelle norme di sicurezza, perché non posso fare un'autocertificazione su un'apparecchiatura che so a priori non rispondente ai dettami della sicurezza.

MINENNA. Signor Presidente, non a caso facevo l'esempio dell'uscita dalla doccia: la responsabilità civile di cosa c'è nel proprio stabilimento è comunque personale. È chiaro che questo modus procedendi crea un minimo di attenzione, ma l'esercente di qualche attività commerciale già la ha.

PRESIDENTE. È una forma di responsabilizzazione.

MINENNA. È una forma di moral suasion, ma è chiaro che l'esercente sa benissimo che – faccio per dire – un flipper ha degli spigoli vivi ad altezza di 1,1 metri, che è quella tipica. Usciamo dagli equivoci: quanti di noi in spiaggia durante la stagione balneare hanno assistito al fatto che un bambino della comitiva si è messo tre punti in fronte? Io credo che tutti abbiamo assistito a un episodio del genere, anzi chiederei se a qualcuno non è successo; è chiaro che questo rischio si può ridurre

17° Res. Sten. (28 giugno 2022)

ammorbidendo l'angolo con una sagoma di gomma, mettendo un cristallo, togliendo lo spuntone della stecca. Questi però sono rischi ineliminabili in alcune circostanze, quindi è chiaro che anche la determina che faremo è una disciplina che sollecita ad una attenzione, fermo restando che ci sono delle responsabilità civili – non sono un giurista ma fin qui ci arrivo – ineliminabili; peraltro vengono stipulate anche delle assicurazioni proprio per coprire simili circostanze.

PRESIDENTE. Ringrazio moltissimo il direttore Minenna in primo luogo perché ci sono state date alcune anticipazioni su alcune questioni di grande interesse. Al di là delle battute, il fatto più importante è che una dimensione significativa a cui devono adempiere le istituzioni è quella di eliminare le *fake news* e averlo potuto fare in questa sede mi è sembrato importante. A questo punto le chiederemo soltanto, per la curiosità degli astanti, quando ci sarà, *a posteriorii*, la trasmissione della determina, perché avete sviluppato in maniera così piena e esaustiva il tema che penso che la curiosità ci sia in tutti noi. Peraltro sono sicuro che ci occuperemo nuovamente di questo tema che, pur non essendo meno importante di altri che stiamo seguendo, è assolutamente secondario, tuttavia sono certo che avrà più risalto sui *mass media* delle altre cose di cui si sta occupando la Commissione d'inchiesta, però questo è tipico della dimensione in cui viviamo e in cui ci hanno portato i *mass media*.

Ringrazio nuovamente il direttore Minenna e l'ingegner Saracchi per la disponibilità che è stata data. Ci rivedremo presto per riparlare di altre questioni che premono, come il tema del rinnovo delle concessioni; ci sono poi altri aspetti che desidero siano al centro dell'attenzione nostra, vostra e del Governo perché c'è la necessità di fare una fotografia dell'esistente, ma questa Commissione d'inchiesta intende anche risolvere il problema e lo si potrà fare con la collaborazione di tutti i soggetti interessati. L'auspicio è che lo si possa fare il più presto possibile.

Ringrazio nuovamente il direttore Minenna e l'ingegner Saracchi e dichiaro conclusa l'audizione.

I lavori terminano alle ore 21.